

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 626 bis

Gaetano Petrelli

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ FINANZIARIA IN BANCA E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Approvato dalla Commissione Studi tributari il 22 maggio 1997

Approvato dal Consiglio Nazionale il 6 giugno 1997

Si pone il problema di verificare a quale regime impositivo vadano soggetti l'atto di consenso a cancellazione di ipoteca, e la relativa formalità di cancellazione, posti in essere da una società per azioni che, al momento della concessione del finanziamento (a medio o lungo termine) si configurava come società finanziaria, ma si è successivamente trasformata in banca, e quindi risulta in possesso, al momento dell'atto di consenso a cancellazione, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. Si precisa che l'atto di finanziamento ha scontato, a suo tempo, le normali imposte, non potendo essere assoggettato al regime dell'imposta sostitutiva un atto che all'epoca era stato compiuto da una società finanziaria.

L'articolo 15, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 dispone che *“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali ... cancellazioni anche parziali ... effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”*. Il successivo articolo 17, al primo comma, stabilisce quindi che *“Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo,*

ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una *imposta sostitutiva*".

Dall'esame testuale delle suindicate disposizioni sembra non evincersi chiaramente se, nell'ipotesi in cui il finanziamento abbia scontato le normali imposte, l'agevolazione ex artt. 15 e 16 possa essere applicata anche alle singole operazioni successivamente eseguite, purché *inerenti* (secondo il dettato normativo) al finanziamento stesso. La soluzione del problema si ricava, tuttavia, dalla sistematica legislativa:

- l'articolo 18 del D.P.R. 601/1973, nella sua attuale formulazione, stabilisce che "L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei *finanziamenti* di cui ai precedenti artt. 15 e 16 *erogati in ciascun esercizio*". Dall'articolo in esame si evince quindi che l'ammontare del finanziamento concesso costituisce la base imponibile dell'imposta sostitutiva e che, per quanto più specificamente qui interessa, *il presupposto impositivo si realizza all'atto dell'erogazione del finanziamento*¹. L'assunto è confermato dalla disposizione dell'articolo 35 dello stesso D.P.R. 601: "Per i *finanziamenti* di cui agli artt. 15 e seguenti, *erogati anteriormente* all'entrata in vigore del presente decreto, *continua ad applicarsi, fino alla loro estinzione*, la disciplina stabilita dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973";

- l'articolo 20 disciplina le modalità di dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva: dichiarazione e pagamento che avvengono annualmente, sulla base dei finanziamenti erogati nell'esercizio. In altri termini, la Banca, una volta effettuata il primo atto inerente al finanziamento, consistente nell'erogazione dello stesso, è tenuta a dichiararne l'ammontare ed a versare, su tale base, l'aliquota dello 0,25 %. Tale versamento esaurisce, e sostituisce, ogni obbligo di natura tributaria inerente all'intera "operazione" di finanziamento, intesa, in senso lato, come complesso di atti inerenti all'intera vita del finanziamento (nascita, modifica, estinzione), fino alla cancellazione dell'ipoteca a garanzia dello stesso. Con specifico riferimento a quest'ultima, quindi,

* Pubblicato in *CNN Strumenti*, voce 1030, p. 3.1.

¹ In questo senso, *Ris. Min. Fin.* 1 luglio 1988, prot. n. 310559, ove si afferma anche che il presupposto impositivo si realizza "con il primo atto, provvedimento, contratto, formalità o garanzia inerente alla operazione di credito": quindi se l'erogazione è successiva al primo atto di concessione del finanziamento, sarà al primo di questi momenti che occorrerà far riferimento per individuare il presupposto impositivo.

e' pacifico che, *all'atto della cancellazione dell'ipoteca, la Banca non deve effettuare alcuno specifico e ulteriore versamento di imposta sostitutiva.*

Le conclusioni surriportate sono conformi all'orientamento, unanime, della giurisprudenza e della prassi amministrativa, secondo le quali nel concetto di pagamento di imposta sostitutiva relativa ai finanziamenti "devono intendersi ricompresi tutti i provvedimenti, atti e contratti inerenti all'operazione medesima"².

E' evidente, a questo punto, che se il presupposto ed il momento impositivo dell'imposta sostitutiva coincidono con l'erogazione del finanziamento (artt. 15, 18 e 35), e se solo sulla base dell'erogazione avvengono la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta sostitutiva, e' al regime applicato al primo atto della complessiva "operazione" di finanziamento che occorre far riferimento per individuare, altresì, il regime fiscale delle successive operazioni (di modifica o estinzione) inerenti al finanziamento stesso. Pertanto:

- 1) se l'atto di finanziamento e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 601/1973, i successivi atti ad esso inerenti, ivi compresa la relativa cancellazione di ipoteca, sono soggetti, in base al testuale disposto dell'art. 35, al regime preesistente;
- 2) se l'atto di finanziamento e' stato stipulato quando l'ente finanziatore non aveva i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 15 (non era, cioè, una Banca), ed e' stato quindi assoggettato alle normali imposte (soggezione ad IVA in esenzione da imposta, imposta fissa di registro, imposta di bollo ed imposta ipotecaria nella misura ordinaria), non sara' possibile applicare il regime sostitutivo per i successivi atti inerenti al finanziamento: in altri termini, *se non e' agevolato il finanziamento, non saranno agevolati neanche i successivi atti ad esso inerenti.*

² *Ris. Min. Fin.* 21.4.1989 n. 400352; *Ris. Min. Fin.* 18.4.1988 n. 310273; *Comm. Trib. Centr.* 3.4.1991 n. 2582; *Cass.* 22.3.1990 n. 2369.

Le conclusioni riportate nel testo, d'altra parte, sono conseguenziali ad un'altra affermazione dell'Amministrazione Finanziaria: quella per cui, ai fini del requisito oggettivo ex art. 15 D.P.R. 601/1973 della durata superiore o inferiore ai diciotto mesi, ha esclusiva rilevanza la durata contrattualmente pattuita nel primo atto di finanziamento, a nulla rilevando eventuali estinzioni anticipate, recessi, risoluzioni, ed in genere vicende che di fatto abbrevino la durata contrattuale. In altri termini, ai fini delle agevolazioni in oggetto, ha esclusiva rilevanza, sia quale momento impositivo, sia quale base per l'individuazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il primo atto con il quale si da' luogo al finanziamento.

3) conseguentemente, se l'atto di finanziamento e' stato stipulato quando esistevano, per l'ente finanziatore, i requisiti soggettivi di banca, successivamente venuti meno, saranno agevolati sia il finanziamento sia tutti i successivi atti, ivi compresa l'eventuale cancellazione di ipoteca. Pertanto, *se e' agevolato il finanziamento, saranno agevolati tutti i successivi atti ad esso inerenti.*

Del resto, nel sistema delineato dagli articoli 18 e seguenti del D.P.R. 601/1973, non e' in alcun modo possibile eseguire la dichiarazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva relativamente ad un atto di assenso a cancellazione di ipoteca, se cio' non e' stato effettuato al momento dell'erogazione del finanziamento. Inoltre, se anche cio' fosse possibile tecnicamente, si addirebbe all'assurda conclusione per cui la base imponibile del finanziamento verrebbe assoggettata una prima volta alle normali imposte, ed una seconda volta all'imposta sostitutiva dello 0,25 %.

In conclusione, e' possibile affermare che l'atto di consenso a cancellazione di ipoteca, posto in essere da una societa' per azioni che, al momento della concessione del finanziamento, non possedeva i requisiti soggettivi necessari per la sua qualificazione come "Banca", e' soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

Gaetano Petrelli